

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 305/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in Roma il 14 giugno 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

I Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Lorenzo ATTOLICO, Avv. Maurizio BORGIO, Avv. Patrizio LEOZAPPA, Dott. Antonio PATIERNO, Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Dott. Antonio METITIERI

1. RICORSO DEL SIG. DAL CIN FRANCESCO, GIÀ AMMINISTRATORE UNICO E AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA FALLITA A.C. VENEZIA 1907 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 5 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 21, COMMI 2 E 3 NOIF, SEGUITO SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO E DELIBERAZIONE DI REVOCA DELL'AFFILIAZIONE DELL'A.C. VENEZIA 1907 S.R.L. – NOTA N. 2517/97 PF05-06SP/AM/SEG DEL 27.10.2010. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 58/CDN del 17.2.2011)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Dal Cin Francesco e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL SIG. EVANGELISTI LUCA, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA A.C. MARTINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 7, COMMA 1 C.G.S. - ILLECITO SPORTIVO GARA POTENZA/SALERNITANA DEL 20.4.2008 – NOTA N. 933/532PF09-10SP/AM/MA DEL 9.8.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65/CDN del 10.3.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Evangelisti Luca. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL SIG. QUARATINO ROCCO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA SOCIETÀ POTENZA SPORT CLUB S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 2, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 1 DEL REGOLAMENTO

DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – NOTA N. 938/1393PF-09-19/SP/AM/MA DEL 9.8.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65/CDN del 10.3.2011)

La C.G.F. dichiara improcedibile il ricorso come sopra proposto dal signor Quaratino Rocco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €500,00 AL SIG. AMODIO ROBERTO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA S.S. JUVE STABIA S.P.A.;**
- **AMMENDA DI €500,00 ALLA S.S. JUVE STABIA S.P.A.,**
INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 6660/947PF-10-11/SP/BLP DEL 21.3.2011, DEGLI ARTT.1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 5.5.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

5. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €500,00 AL SIG. TRAPANI RAFFAELE, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L.;**
- **AMMENDA DI €500,00 ALLA PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L.,**
INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 6679/951PF-10-11/SP/BLP DEL 22.3.2011, DEGLI ARTT.1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 5.5.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

6. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €1.000,00 AL SIG. VELTRONI GIORGIO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELL'U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L.;**
- **AMMENDA DI €1.000,00 ALL'U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L.,**
INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 6654/946PF-10-11/SP/BLP DEL 21.3.2011, DEGLI ARTT.1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 5.5.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

7. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:

- AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. CAPONE FERRUCCIO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.R.L.;
- AMMENDA DI € 500,00 ALLA POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.R.L.,
INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 6747/963PF-10-11/SP/BLP DEL 23.3.2011, DEGLI ARTT.1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 5.5.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

8. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:

- AMMENDA DI €500,00 AL SIG. FAIELLA ALFONSO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELL'A.S.G. NOCERINA S.R.L.;
- AMMENDA DI €500,00 ALL'A.S.G. NOCERINA S.R.L.,
INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 6670/950PF-10-11/SP/BLP DEL 21.3.2011, DEGLI ARTT.1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 5.5.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale

9. RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI € 1.700,00 ALLA SIG.RA VALENTINA MAIO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L.;
- AMMENDA DI € 1.700,00 AL SIG. GUGLIELMO MAIO, VICE PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L.;
- AMMENDA DI €1.700,00 ALLA RECLAMANTE,
INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 6685/957PF10-11/SP/BLP DEL 22.3.2011, DEGLI ARTT.1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 87/CDN del 10.5.2011)

10. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:

- AMMENDA DI € 1.700,00 ALLA SIG.RA MAIO VALENTINA, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L.;
- AMMENDA DI € 1.700,00 AL SIG. MAIO GUGLIELMO, VICE PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L.
- AMMENDA DI €1.700,00 ALLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L.,

INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITE CON NOTA 6685/957PF/10-11/SP/BLP DEL 22.3.2011, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 87/CDN del 10.5.2011)

La C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 9) e 10) come sopra rispettivamente proposti dalla S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. di Lanciano (Chieti) e dal Procuratore Federale, li respinge. Dispone addebitarsi la tassa relativa al reclamo n. 9).

11. RICORSO DEL SIG. GIOVANNI FRANCAVILLA, ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 4.500,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF, - NOTA N. 6761/948PF10-11/SP/BLP DEL 23.3.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 5.5.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Giovanni Francavilla riduce la sanzione inflitta all'ammenda di €1.100,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

12. RICORSO DELL'A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. BARTOLOMEO D'ADDARIO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ A.S. TARANTO CALCIO S.R.L.;**

- **AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. VALERIO D'ADDARIO, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ A.S. TARANTO CALCIO S.R.L.;**

- **AMMENDA DI €500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITE CON NOTA N. 6684/956PF10-11/SP/BLP DEL 22.3.2011, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell'11.5.2011)**

13. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. D'ADDARIO BARTOLOMEO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELL'A.S. TARANTO CALCIO S.R.L.;**

- **AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. D'ADDARIO VALERIO AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELL'A.S. TARANTO CALCIO S.R.L.;**

- **AMMENDA DI €500,00 ALL'A.S. TARANTO CALCIO S.R.L., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITE CON NOTA 6684/956PF10-11/SP/BLP DEL 22.3.2011, DEGLI ARTT. ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell'11.5.2011)**

La C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 12) e 13) come sopra rispettivamente proposti dall'A.S. Taranto Calcio di Taranto e dal Procuratore Federale, li respinge. Dispone addebitarsi la tassa relativa al reclamo n. 12).

II Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Lorenzo ATTOLICO, Avv. Maurizio BORGIO, Avv. Patrizio LEOZAPPA, Dott. Antonio PATIERNO, Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Dott. Antonio METITIERI

14. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 1.500,00 AL SIG. PERNIOLA TOMMASO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'F.C. MATERA S.R.L.;**
- **AMMENDA DI €1.500,00 ALL'F.C. MATERA S.R.L., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITE CON NOTA 6721/961PF/10-11/SP/BLP DEL 22.3.2011, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 87/CDN del 10.5.2011)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

15. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 650,00 AL SIG. PASINI GIUSEPPE, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA FERALPISALÒ S.R.L.;**
- **AMMENDA DI €650,00 ALLA FERALPISALÒ S.R.L., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITE CON NOTA 6720/960PF/10-11/SP/BLP DEL 22.3.2011, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 87/CDN del 10.5.2011)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

16. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. CAVAGNA RENZO FAUSTO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELL'A.C. LUMEZZANE S.P.A.;**
- **AMMENDA DI €500,00 ALL'A.C. LUMEZZANE S.P.A., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITE CON NOTA 6662/949PF10-11/SP/BLP DEL 21.3.2011, DEGLI ARTT. ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell' 11.5.2011)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

17. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:

- AMMENDA DI €500,00 AL SIG. BARILLI ALESSANDRO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELL'A.C. REGGIANA 1919 S.P.A.;
- AMMENDA DI €500,00 AL SIG. FILIPPI CARLO, VICE PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELL'A.C. REGGIANA 1919 S.P.A.;
- AMMENDA DI €500,00 ALL'A.C. REGGIANA 1919 S.P.A.,
INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITE CON NOTA 6682/954PF10-11/SP/BLP DEL 22.3.2011, DEGLI ARTT. ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell' 11.5.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

18. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:

- AMMENDA DI €500,00 AL SIG. TOCCAFONDI ANDREA, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'A.C. PRATO S.P.A.;
- AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. TOCCAFONDI PAOLO, CONSIGLIERE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'A.C. PRATO S.P.A.;
- AMMENDA DI €500,00 ALLA SIG.RA TOCCAFONDI DONATELLA, CONSIGLIERE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'A.C. PRATO S.P.A.;
- AMMENDA DI €500,00 ALL'A.C. PRATO S.P.A.,
INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITE CON NOTA 6764/965PF10-11/SP/BLP DEL 23.3.2011, DEGLI ARTT. ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell' 11.5.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

19. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:

- AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. PESCE ANDREA, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. SAVONA 1907 FBC S.P.A.;
- AMMENDA DI €500,00 ALLA SOC. SAVONA 1907 FBC 1907 S.P.A.,
INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITE CON NOTA 6759/967PF10-11/SP/BLP DEL 23.3.2011, DEGLI ARTT. ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell' 11.5.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

20. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €1.000,00 AL SIG. LUZZANA GIACOMO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L.;**
- **AMMENDA DI € 1.000,00 AL SIG. ZANGA ALBERTO, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L.;**
- **AMMENDA DI €1.000,00 ALLA TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITE CON NOTA 6765/968PF10-11/SP/BLP DEL 23.3.2011, DEGLI ARTT. ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell' 11.5.2011)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

21. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €1.000,00 AL SIG. MASCARO PAOLO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA VIGOR LAMEZIA S.R.L.;**
- **AMMENDA DI € 1.000,00 AL SIG. CANTAFIO ANTONIO, CONSIGLIERE PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA VIGOR LAMEZIA S.R.L.;**
- **AMMENDA DI €1.000,00 ALLA VIGOR LAMEZIA S.R.L., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITE CON NOTA 6760/969PF10-11/SP/BLP DEL 23.3.2011, DEGLI ARTT. ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell' 11.5.2011)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

22. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €1.500,00 AL SIG. DE BIAGI GERMANO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SAN MARINO CALCIO S.R.L.;**
- **AMMENDA DI € 1.500,00 AL SIG. DE BIAGI FABIO, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SAN MARINO CALCIO S.R.L.;**
- **AMMENDA DI €1.500,00 ALLA SAN MARINO CALCIO S.R.L., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITE CON NOTA 6749/966PF10-11/SP/BLP DEL 23.3.2011, DEGLI ARTT. ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell' 11.5.2011)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

23. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:

- AMMENDA DI € 1.500,00 AL SIG. PIANIGIANI ANTONELLO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'U.S. POGGIBONSI S.R.L.;
- AMMENDA DI €1.500,00 ALL'U.S. POGGIBONSI S.R.L., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA 6748/964PF10-11/SP/BLP DEL 23.3.2011, DEGLI ARTT. ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell'11.5.2011)

24. RICORSO DELL'U.S. POGGIBONSI S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI € 1.500,00 AL SIG. PIANIGIANI ANTONELLO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'U.S. POGGIBONSI S.R.L.;
- AMMENDA DI €1.500,00 ALL'U.S. POGGIBONSI S.R.L., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTEGLI CON NOTA 6748/964PF10-11/SP/BLP DEL 23.3.2011, DEGLI ARTT. ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell'11.5.2011)

La C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 23) e 24) come sopra rispettivamente proposti dal Procuratore Federale e dall'U.S. Poggibonsi S.r.l. di Poggibonsi (Siena), li respinge. Dispone addebitarsi la tassa relativa al reclamo n. 24).

25. RICORSO DEL SIG. PIZZOLLA NICOLA AVVERSO PROVVEDIMENTO DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO DELLA MANCATA CONCESSIONE DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA TRA IL SIG. PIZZOLLA NICOLA E LA F.B. BRINDISI 1912 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 22/D del 14.3.2011)

26. RICORSO DEL SIG. ALESSANDRI' ALESSANDRO AVVERSO PROVVEDIMENTO DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO DELLA MANCATA CONCESSIONE DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA TRA IL SIG. ALESSANDRÌ ALESSANDRO E LA SOCIETÀ F.B. BRINDISI 1912 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 22/D del 14.3.2011)

27. RICORSO DEL SIG. BATTISTI RAFFAELE AVVERSO PROVVEDIMENTO DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO DELLA MANCATA CONCESSIONE DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA TRA IL SIG. BATTISTI RAFFAELE E LA SOCIETÀ F.B. BRINDISI 1912 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 22/D del 14.3.2011)

28. RICORSO DEL SIG. TAURINO ROBERTO AVVERSO PROVVEDIMENTO DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO DELLA MANCATA CONCESSIONE DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA TRA IL SIG. TAURINO ROBERTO E LA SOCIETÀ F.B. BRINDISI 1912 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 22/D del 14.3.2011)

29. RICORSO DEL SIG. RADI ALESSANDRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO DELLA MANCATA CONCESSIONE DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA TRA IL SIG. RADI ALESSANDRO E LA SOCIETÀ F.B. BRINDISI 1912 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 22/D del 14.3.2011)

La C.G.F. riuniti i ricorsi nn 25), 26), 27), 28) e 29) come sopra rispettivamente proposti dai Sigg.ri Pizzolla Nicola, Alessandrì Alessandro, Battisti Raffaele, Taurino Roberto e Radi Alessandro, li accoglie e, per l'effetto, annulla il diniego del visto di esecutività dei contratti stipulati dai ricorrenti con la società F.B. Brindisi 1912. Dispone restituirsi le rispettive tasse reclamo.

30. RICORSO DEL SIG. DANIELE CHIARINI AVVERSO PROVVEDIMENTO DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO DELLA MANCATA CONCESSIONE DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA TRA IL SIG. DANIELE CHIARINI E LA SOCIETÀ A.C. SANGIOVANNESE 1927 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 22/D del 14.3.2011)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Daniele Chiarini e, per l'effetto, annulla il provvedimento di diniego del visto di esecutività del contratto stipulato dal ricorrente con la società A.C. Sangiovese 1927. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

31. ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALCIATORE GIAMBELLUCA GIOVANNI N. MATRICOLA 2.678.558.

La C.G.F. accoglie l'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Giambelluca Giovanni sussistendone i presupposti.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma il 14 giugno 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete